

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CURINO, QUITTENGIO, SOPRANA E TERNENGO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2013, il giorno 5 del mese di Dicembre, tra:

- il Comune di **Curino**, C.F. 83000870028 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Adriano Buzio;
- il Comune di **Quittengo**, C.F. 00376700027 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Marchetti;
- il Comune di **Soprana**, C.F. 83000470027 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Massimo Foglizzo;
- Comune di **Ternengo**, C.F. 00390220028 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Francesco Vettoretto;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Curino con delibera di C.C. n. 23 del 13/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Quittengo con delibera di C.C. n. 21 del 22/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Soprana con delibera di C.C. n. 33 del 8/11/2013, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Ternengo con delibera di C.C. n. 27 del 25/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di **Curino** (Classe IV), di **Quittengo** (Classe IV), di **Soprana** (Classe IV) e di **Ternengo** (Classe IV) tutti in provincia di Biella, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.



ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Soprana assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre).

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni convenzionati.

Salvo diversa intesa tra le parti, nel caso di recesso unilaterale di uno o più tra i Comuni aderenti i Comuni restanti accrescono la propria quota in modo automatico ed in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla convenzione.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Soprana, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni di Curino, Quittengo e Ternengo.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Soprana, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno degli altri comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti



provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi in materia dell'ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'impegno orario del Segretario comunale viene ripartito tra i Comuni convenzionati, per ciascun periodo settimanale, secondo le seguenti quote: a) 26,39% a favore del Comune di Curino; b) 20,83% a favore del Comune di Quittengo; c) 29,17% a favore del Comune di Soprana; d) 23,61% a favore del Comune di Ternengo. I Sindaci dei quattro Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria stipulato il 16/05/2001, stabiliranno di comune accordo i giorni e gli orari di presenza del Segretario comunale presso gli uffici di ciascun Comune convenzionato. La presenza sarà comunque correlata in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare in ciascun Comune convenzionato.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Soprana, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Le retribuzioni, i compensi e le spese per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale saranno a esclusivo carico dell'Ente che avrà conferito l'incarico stesso. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7, comma 3, saranno ripartite come segue:

- a) 26,39% a favore del Comune di Curino;
- b) 20,83% a favore del Comune di Quittengo;
- c) 29,17% a favore del Comune di Soprana;
- d) 23,61% a favore del Comune di Ternengo.

Entro il quindicesimo giorno di ogni singolo mese i Comuni, oggetto della convenzione, verseranno al Comune di Soprana la singola ripartizione mensile dei costi relativi al servizio di segreteria.



Il Comune di Soprana comunicherà entro il 31 Gennaio di ogni anno agli altri Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione a consuntivo delle spese sostenute.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dal Ministero dell'Interno (ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari) o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dal Ministero dell'Interno, ovvero infine dal Vice segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Soprana, sede della convenzione, che provvede, in accordo con i Sindaci dei Comuni di Curino, Quittengo e Ternengo, a sceglierlo tra le figure apicali in servizio nei comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, a turno qualora in almeno due Comuni convenzionati sia prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Curino

Comune di Quittengo

Comune di Soprana

Comune di Ternengo

